

Archivio Storico per la Sicilia Orientale

FONDATO NEL 1904 DA F. CICCAGLIONE E V. CASAGRANDE

Direttore: GUIDO LIBERTINI

Pubblica: Studi originali di storia antica, medievale e moderna, di archeologia e storia dell'arte, riguardanti la Sicilia Orientale. Recensioni e notizie bibliografiche di opere di argomento siciliano. Spogli sistematici delle riviste ricevute in cambio. Spigolature di Archivio, notizie di scavi e scoperte, annunci riguardanti il movimento scientifico siciliano.

Esce in fascicoli quadrimestrali che formano un volume di non meno di 300 pagine.

PREZZO D'ABBONAMENTO: L. 45,10

Gratis ai Soci della Società

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE:

CATANIA — PALAZZO UNIVERSITARIO

Un fascicolo separato, prezzo L. 15,10. Per i Soci: L. 10,10

Un'annata L. 45,10. Per i Soci L. 30,10

Le prime venti annate (1^a Serie) si vendono in blocco al prezzo di L. 1000. Ai Soci sconto del 25 %.

LETTERE, LIBRI, RICHIESTE DI ABBONAMENTO, DI FASCICOLI O DI ANNATE vanno indirizzati impersonalmente alla Presidenza della Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, Catania, Palazzo Universitario.

I MANOSCRITTI debbono essere inviati al Direttore dell'Archivio, Prof. Guido Libertini. - R. Università - Catania.

I LIBRI DA RECENSIRE debbono essere inviati in doppia copia.

SOCIETÀ DI STORIA PATRIA PER LA SICILIA ORIENTALE - CATANIA

ENTE MORALE - ISTITUTO UNIVERSITARIO



ARCHIVIO STORICO

PER LA SICILIA ORIENTALE

....

SECONDA SERIE - ANNO VI

XXVI DELL'INTERA COLLEZIONE

Fasc. I-III - 1930

CATANIA

TIPOGRAFIA ZUCCARELLO & IZZI

Via Stesicoro Etnea N. 230

1930

INDICE

Memorie:

- CARPINTERI T. — Di alcuni vasi ellenistici a rilievo del R. Museo di Siracusa Pag. 3
- PATERNÒ DI CARACCI F. — L'inventario e il testamento di Alvaro Paternò » 67
- GAUDIOSO M. — Il privilegio di « affidare » di alcune « terre » baronali della Sicilia Orientale e la legislazione di Alfonso il Magnanimo » 145
- DE STEFANO F. — Contributo alla storia della Sicilia nel secolo XIV » 176

Miscellanea:

- CASAGRANDE V. — Di taluni fondatori e primi lettori del « Siculorum Gymnasium » » 216
- DI CARLO E. — Rapporti tra P. Galluppi e V. Tedeschi. » 227
- BOTTARI S. — Di un recente studio sull'architettura siciliana nel secolo XVI » 233
- DE FIORE O. — Toponomastica di Pantelleria . . . » 242
- NASELLI C. — Il Castello Ursino e il Museo Biscari . » 263

Bibliografie:

- ORSI P. — Bibliografia Siciliana di Geografia, Storia, archeologia, arte. (Biennio 1928-29) » 271

Recensioni:

- LIBERTINI G. — *Richter G. M. A.* Polychrome vases from Centuripe in the Metropolitan Museum; *LAVAGNINI B. Olivieri A.* Frammenti della commedia greca e del mimo nella Sicilia e nella magna Grecia; *ZUINO O. Favales A.* l'ultima incoronazione di un re di Sicilia; *NASELLI C. Speciale G. C.* Il « Vascelluzzo »; *Speciale G. C.* Storia militare di Taranto negli ultimi cinque secoli; *Sorrento L.* Per la storia della poesia dialettale in Italia; *Da Modica E.* Catalogo degli scrittori Cappuccini della Provincia di Palermo; *De Giovanni E.* Studi sull'Ottocento musicale piacentino. Vincenzo Bellini al Municipale; *Meli F.* L'arte in

Sicilia dal sec. XII fino al secolo XIX; *Nalli P.* Una parafrasi siciliana della « Visio Fulberti »; *Monti G. M.* Il regno di Sicilia ed il Levante Mediterraneo; *Sgroi C.* Cultura e movimenti d'idee in Noto nel secolo XIX; *Rapisardi M.* Raccolta di poesie scelte dai poemi e dalle liriche. Con introduzione e commento di N. Vaccalluzzo; *Rapisardi M.* Prose, poesie e lettere postume raccolte e ordinate da L. Vigo-Fazio; GAUDIOSO M. *Gianformaggio G.* Occhiola pag. 293

Bollettino Bibliografico:

CICCAGLIONE F. — <i>Monti G. M.</i> Il mezzogiorno d'Italia nel Medioevo; <i>Calasso F.</i> Origine italiana della formola « Rex in regno suo est imperator »; <i>Masi G.</i> Il Sindacato delle magistrature comunali nel secolo XIV; La struttura sociale delle fazioni politiche fiorentine ai tempi di Dante; <i>Mochi S.</i> Congetture sulla data del passaggio dal Castrum Felicitatis alla definitiva dominazione longobarda; <i>Ferroglio G.</i> La condizione giuridica degli ordini religiosi » 317
Spoglio delle riviste ricevute in cambio » 321
Notizie e Spigolature » 323
<i>Atti della Società</i> » 331
<i>Cariche sociali</i> » 335
<i>Elenco generale dei Soci</i> » 336
Neurologie: Roberto Paternò Castello; Nicola Niceforo; Gaetano Maiorana. » 341



pendentibus emer | gentibus et connexis comandamo a tuoti et singuli | officiali di quisto rengno et presertim di quissa | chitati ki in execucione premissorum eis pareant et | obediant prestentque eorum brachium auxiliùm | et favorem sub pena unciarum mille et quolibet | contra facienti inremissibiliter exigenda | et regio fisco applicanda datum in urbe felicis panor | rñj xiiij^o die mensis marcij prime indictionis millesimo | quingentesimo duodecimo perio sanchez de calatayur [sic].

Dominus presidens mandavit mihi | juliano castellano visa per federicum | imperatorem micaelem blascum | fidericum letum gerardum bonannum | andream agustinum joannem aloysium [septimo] thesaurarium joannem conservatorem et priamum prof[isci] etc.

Presentate imbanca magnificorum dominorum jurato | rum clarissime civitatis cathanie die xviiiij^o marcij | prime Jndictionis 1512 de mandato magnifici domini capitanei et dominorum | juratorum videlicet fabij de paternione et minchij juve | nis jacobi richulis mariani barresio franciscus [sic] de | castello et micaelis de ansalone presencium et | mandancium et exequatur et sue presencie per spectabilem | guiglelmum raymundum de castello baronem favarocte | et magnificum dominum alvarum de paternione petentes copiam | quam prefati magnifici dixerunt et putarunt fuissent [sic] | supra dicte provisiones per magnificum johannem lascalecta | hodie presente die modo etc. unde etc.

Ex actis bancae magnificorum dominorum juratorum clarissime civitatis cathanie | extracta exinde presens copia vj^o septembris iiij^o Ind. 1514.

IL PRIVILEGIO DI “ AFFIDARE „ DI ALCUNE “ TERRE „, BARONALI DELLA SICILIA ORIENTALE E LA LEGISLAZIONE DI ALFONSO IL MAGNANIMO

È ancora vivo fra il popolo, in Sicilia, il ricordo di alcuni luoghi abitati che ebbero vita od incremento per l'affluire in essi di banditi e fuorusciti chiamativi dall'allettante miraggio di una facile fortuna, ma soprattutto dalla viva necessità di sottrarsi alla galera o alla forca.

Leggenda? Tutt'altro, storia vera, originata dalle facili rinunzie di Sovrani alle più gelose prerogative della Corona: un vero contrasto nello Stato avente tradizioni rigidamente unitarie. Favara, in provincia di Agrigento, (1) e Carlentini, in provincia di Siracusa, (2) godono di tal triste fama

(1) Favara, castello, oggi grosso comune rurale a poche miglia da Agrigento, fondato da Federico Chiaromonte circa il 1270 sul feudo di tal nome, forse antico casale che denuncia l'origine araba. Vedi VITO AMICO, *Dizionario topografico*, Vol. I, f. 437.

(2) In conseguenza delle continue minacce turchesche lungo le coste orientali dell'Isola, nel 1550 il Vicerè Giovanni de Vega, subordinatamente ad un suo piano organico di fortificazioni, diede principio alla costruzione di opere permanenti sulla collina detta la *Meta* che sovrasta Lentini. La necessità che quel luogo avesse un rilevante numero di abitanti per avere un permanente presidio, indusse il governo a largheggiare in concessioni per invogliare i regnicoli a prendere stabile dimora nella *Città Carleontina*, così denominata per la gloria dell'Imperatore Carlo V. Per il diploma del 31 Agosto 1551, ma soprattutto per i Capitoli del 17 Settembre 1559, si accordava ai nuovi abitanti la franchigia di dogana e di regi donativi, l'esenzione dall'obbligo del servizio militare e di dare ricetto e vitto a truppe di passaggio, ma soprattutto l'esenzione per un certo numero di anni di pagare i debiti e la facoltà di andare armati di spada e pugnale per tutte le città e luoghi di regio demanio. Vedi: SEBASTIANO PISANO BAUDO, *La Città Carleontina*, Carlentini, 1914.

sopravvissuta alle vicende dei secoli. Ma, limitando la nostra indagine alla Sicilia Orientale e al regno di Alfonso, durante il quale quel fenomeno si acuisce nelle forme più preoccupanti, la triste tradizione può andare estesa ai castelli e terre di Castel di Aci, Augusta, Terranova (Gela), Francofonte, Chadra, Motta di Santa Anastasia, Valcorrente, Adernò e Monforte.

Li abbiamo elencati con lo stesso ordine che hanno nei rogiti di Notar Nicolò Francaviglia di Catania (fra gli anni 1415 e 1435), nei quali la parte obbligata, mediante una clausola che si ripete costantemente nelle formule finali, rinuncia ai privilegi di quelle terre baronali, nominandole tutte o in parte, ma presso a poco sempre nello stesso ordine di cui sopra, quasi a stabilire la preferenza dell'autore del contratto per garantirsi, con l'obbligatoria imposizione di quelle speciali rinunzie, da ogni sorpresa che potesse venirgli dalla parte obbligata: « Renunciando etc. et maxime privilegio terre auguste terre nove terre jacci vallis currentis montis fortis francipontis (1) etc. et quod possit in quo-

(1) Notevole: Francoponte e non Francofonte. È evidente l'ostentazione letteraria del notaro, il quale solo una volta (in un atto del penultimo luglio 1416) seguendo l'uso volgare, scrive francifontis. ARCH. DI STATO PROV. di Catania, Notar Nicolò Francaviglia: Registri, anni: VIII ind. 1415-16; IX ind. 1416-17; III ind. 1424-25; XIV ind. 1435 in frammenti.

Da alcuni documenti coevi degli Atti dei Giurati di Catania spogliamo: ARCHIVIO CIVICO: Vol. VI, f. 17, Aprile 1438: «...omni homu lu quali per debitu esti fuyutu ad augusta francuponti a la chadara...». In altro documento dello stesso vol., a f. 23, si legge « francu fonti » — ARCH. CIVICO, vol. I, p. 237, 18 Novembre 1418: Atto notorio che Giovannuccio Mandragona « habitator francipontis » è nato in Catania « in contrata puthei de hugolino ». — ARCH. CIVICO, vol. III, f. 77: 27 Ottobre, XI, 1432: Capitolo di re Alfonso in favore della Città: « et specialiter terra et castrum francipontis... ». — ARCH. CIVICO, vol. XI, f. 38, 18 gennaio, XII^a ind. 1448: Lettera a don Berengario Cruilleas «...terrarum chadare francipontis et chalathabiani domino et baroni ».

Trattasi di una recente interessante constatazione di cui non potemmo tenere

libet foro conveniri, et executio in bonis et in persona dicti...».

« Renunciando etc. et precipue privilegio jacci auguste terre nove francipontis chadare adernionis vallis currentis mocte etc. et omni beneficio moratorie et etiam regio guidatico concesso et concedendo et cum executione in bonis et in persona dicti...». (1)

In tempi d'ignoranza e di diffidenza, ma soprattutto di partigianerie e d'incertezza nell'applicazione della norma giuridica, a proposito e a sproposito si abbondava in cautela, e a proposito e a sproposito si moltiplicavano le rinunzie a particolari privilegi, spesso inesistenti, ma di cui si doveva sempre temere l'esistenza, tale era l'orgasmo creato dal fiscalismo di Alfonso. Ne seguiva che nel menzionare nella clausola rinunziativa le terre baronali solite a elencarsi, perchè privilegiate, soleva spesso premettersi il nome della città o terra che era la residenza ordinaria della parte obbligata, e ciò nel giusto dubbio che potesse tale città godere anch'essa del privilegio di ricettare (*affidare*) o del privilegio di foro. In questi casi, soleva concludersi con una formula molto generica alla cui efficacia si annetteva gran peso: « Renunciando etc. et maxime privilegio dicte terre

conto nel nostro ultimo studio su Francofonte (in questo *Archivio*, anno XXII, 1926-7) e che ha un suo particolare aspetto filologico. A chi potesse giovare ricordiamo che nello stemma tradizionale di Francofonte (il più antico esemplare conosciuto è del 1757) si vede raffigurato un ponte con acqua scorrente sotto gli archi. Sul ponte un cavaliere montato, in lotta con un animale (drago? leone?). In esemplari del 1781 vi si trova aggiunta la rappresentazione di una torre a sinistra dell'osservatore (ARCH. DI STATO PROV. di SIRACUSA: *Atti delle Curie di Francofonte*, 1757 e seg. — R. ARCH. DI STATO, PALERMO, *Conti comunali di Francofonte*, 1781 e seg.).

(1) ARCH. DI STATO PROV., Catania: Notar Nicolò Francaviglia di Catania, Reg. anno VIII ind., locazione d'opera operaia, giugno 1417. — Reg. anno III^a ind., locazione d'opera, 17 agosto 1425.

(residenza della parte obbligata)... et omni beneficio moratorie et privilegio illorum qui sunt vassalli baronum, et quod possint in solidum in quolibet foro et coram quocumque iudice conveniri....» (1)

È questa la formula più comune di tutta una serie di rinunzie, corrispondenti ad altrettanti casi particolari, le quali caratterizzano tutto un periodo storico che si risolve in una immensa truffa legalizzata. Forse le sole persone del re e del vicerè rimasero immuni da siffatti raggiri, chè a ciò, in ultima analisi, si riducevano tutte quelle partigianerie, il cui scopo era quello di fare contenta e gabbata la universalità dei sudditi nel mentre si spillava a tutti denaro per accumulare le ingenti somme che non furono mai sufficienti agli infiniti bisogni di Alfonso.

Se alla stipulazione dell'atto interveniva un ufficiale baronale la formola era la seguente: « et privilegio illorum qui sunt vassalli et officiales baronum... » (2) Se la parte obbligata era un appartenente ad un ordine cavalleresco religioso, si rinunciava « precipue privilegio militari etiam privilegio nobilium et comendatariorum... » (3) Molto frequente la rinunzia al « privilegio marinariorum »; comunissima anche quella al « privilegio illorum qui sunt reginales vassalli » colla quale si designano le città facenti parte del *dotario* della regina, quali Lentini, Mineo, Siracusa, Paternò, Francavilla ecc., anch'esse privilegiate. (4) Particolarissima, per l'epoca da noi studiata,

(1) ARCH. CIT., Not. Francaviglia: Reg. anno III^a ind; 13 dic., 1 genn. 1424.

(2) Not. Francaviglia cit.: obbligazione per fornitura di frumento: 24 marzo, III^a, 1424.

(3) Not. Francaviglia cit.: 24 Aprile, III^a, 1425.

(4) Not. Francaviglia cit.: 22 dicembre, III^a, 1424: « Renunciando etc. et precipue privilegio militari et omni beneficio moratorie et regio guidatico etiam privilegio terre leontini illorum qui sunt vassalli reginales, et quod possint in quolibet foro et coram quocumque iudice competenti... et ubi reperiri contingerit conveniri et maxime in hac civitate cum executione in bonis et personis.... »

la seguente: « et maxime privilegio jacci et magnifici domini cancellarii videlicet don Ferdinando Velasci domini et baronis terre et territorii jacci... » (1) E successivamente, quando Aci passò nel dominio feudale dell'infante Pietro, fratello di re Alfonso: « et maxime privilegio jacci illorum qui sunt vassalli illustrissimi domini infantis petri... » (2)

La diffidenza specialissima, generata dalla nefasta politica fiscale di Alfonso, si concretava nella seguente formola che ne è l'espressione più eloquente: « Renunciando etc. et precipue privilegio jacci auguste terre nove francipontis chadare adernionis vallis currentis... et omni beneficio moratorie etiam regio guidatico concesso et forte concedendo per serenissimum dominum nostrum regem alfonsum sub quacumque verborum forma et quod possit in quolibet foro et coram quocumque iudice... conveniri cum executione in bonis et in persona dicti... » (3)

Tutto ciò per garantirsi contro l'inadempienza dei patti contrattuali. Bastava trovar rifugio in una terra privilegiata, il cui barone fosse munito di una carta di ricettare (affidare), per sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione. Da qui l'origine di quelle rinunzie che concludono tutte col dare facoltà al creditore di perseguire ovunque il proprio diritto mediante l'espressa rinunzia del debitore al privilegio di *foro* o a qualunque altro privilegio del luogo di residenza ordinaria.

Quel privilegio di *affidare*, oltre che costituire un permanente pericolo per la sicurezza pubblica, si risolveva in un danno grave per l'economia nazionale, concretandosi, per

(1) Not. Francaviglia cit.: 27 dicembre, III^a, 1424, contratto di locazione d'opera.

(2) Not. Francaviglia cit.: 16 gennaio, XIV^a, 1435, Vendita.

(3) Not. Francaviglia cit.: 12 Febbraio, III^a, 1424, Mutuo (un giudeo mutuante).

un altro dei suoi aspetti, nel privilegio di *regio guidatico* nella sua duplice figura di *moratoria* e di *supersessoria*, ovvero nella concessione di dilazioni nell'adempimento delle obbligazioni derivanti da contratto. (1) Nel 1438, a proposito di cittadini di Catania fuorusciti ad Augusta, a Francofonte e alla Chadra, i giurati di Catania imploravano la concessione di una lettera viceregia in virtù della quale si ingiungesse ai fuorusciti di rientrare in città con la promessa di godervi quelle stesse dilazioni di cui godevano nelle *terre privilegiate*. (2)

Ma, in verità, i magistrati di Catania s'illudevano, giacchè se le obbligazioni da contratto potevano benissimo in molti casi trovare un accomodamento, non così facilmente lo trovavano quelle da delitto. Il privilegio di *affidare*, inteso nel suo vero spirito pratico, senza di che non avrebbe forse avuto effettiva ragione di essere, doveva permettere ai baroni di accogliere nelle loro *terre* e castelli non solamente i debitori, ma tutti i detriti della società. I giurati di Catania pretendevano che i loro concittadini rifugiatisi

(1) M. MUTA, *Capitulorum regni Siciliae...* tomus Cap. V, 374 di Alfonso, anno 1446: « *Revocatio guidaticorum* »: « Item imperoche alcune Città, Terre et luochi del Regno hanno privilegio di *affidare debitori*; per il quale privilegio molte baratterie et fraudi si commettono...in preiudicio delli creditori, taliter che non si può sicuramente contrahere, et la giustizia s'impedisce...», il Parlamento chiede la revoca di tal privilegio o *guidatico*. Vedi anche i Capp. 372, 373, 428, 486 di Alfonso.

Notar. Francaviglia cit., anno IX, ind. 1416-17: « Renunciando...omni beneficio *moratorie* gracie dilacionis seu *supersessorie*...».

(2) ARCH. CIVICO, Catania, *Atti dei Giurati*, vol. VI, f. 17: Lettera al Vicerè, 15 Maggio, I^a, 1438: «...fora bonu ki la vostra signuria ni conchedissi una litera ki...omni homu lu quali per *debiti* esti fuyutu ad augusta francuponti a la chadara et altri loki di lu regnu dundi gaudinu certa *dilacioni ad solvendum li loru debiti* ki divissiru veniri [rientrare in Catania] salvi et securi et nui jurati li darriamu dilacioni competenti sempri forzanduni a conzarilli cum loru credituri...». Oppure che siano costretti a pagare anche nei luoghi privilegiati.

per debiti in quelle *terre privilegiate* dovessero rientrare in città; ma gli ospiti di Francofonte, ad esempio, non erano soltanto *debitori*, bensì « *malfactores omicidas et debitores et bannitos et alios delinquentes et foriudicatos...* ». (1) Sorta Carlentini nel 1551, apparentemente vi si chiamarono a popolarla, fra gli incriminati, soltanto i debitori, con la solita promessa delle dilazioni; ma siccome, per i Capitoli del 1551 e specialmente del 1559, era permesso a tutti gli abitanti della nuova città, acciocchè « si ritrovassero bellicosi et usitati nell'armi », di andare armati di spada e pugnale per tutte le città e luoghi demaniali del Regno, è facile comprendere quali e quanti... *debitori* vi si fossero rifugiati. Ciò che sopra tutto in quel momento premeva al governo era che i Turchi, nella eventualità di nuove incursioni, trovassero nei luoghi fortificati pane per i loro denti. (2)

Non può spiegarsi altrimenti che in tal senso la palese premura del Governo nel favorire con tutti i mezzi, regnando Alfonso, l'incremento demografico di Castel di Aci, Augusta e Terranova; la cosa importava perchè questi erano luoghi fortificati. Se ricchi di popolo, in epoche in cui la difesa delle città era affidata agli stessi cittadini, avrebbero potuto dare le migliori garanzie di sicurezza. (3)

(1) M. GAUDIOSO — *Per la storia del territorio di Lentini nel secondo medioevo*, II: Le baronie di Chadra e Francofonte, estratto da *A. S. S. O.* anno XXII, pagine 129, 142, 146.

(2) S. PISANO BAUDO, *La Città Carleontina*, p. 33.

(3) Augusta e Terranova erano sorte per volontà di un principe lungimirante, lo svevo Federico II, l'una sul mare Jonio a guardia di una rada meravigliosa, su i ruderi dell'antica Megara, l'altra sul mare Africano su i ruderi della classica Gela. Immanenti leggi di strategia ne avevano consigliato la resurrezione, e ne consigliavano la perpetuazione. Ancora ai tempi del Fazello, Terranova godeva di molti privilegi: esenzione dal servizio militare e dal pagamento di donativi e dogane. Vedi VITO AMICO, *Dizionario topografico*, Trad. Di Marzo, vol. I, f. 61; vol. II, f. 590. — SALOMONE S., *Storia di Augusta*, Catania, 1905. — G. LIBERTINI, *Centuripe*, Catania, 1926.

Le avventure guerresche di Alfonso e le successive minacce turchesche non potevano consigliare altrimenti. (1)

Quanto alle altre *terre* baronali privilegiate, Francofonte e Chadra, Motta di Santa Anastasia, Adernò, Valcorrente e Monforte, cui possiamo aggiungere le città e terre della Camera reginale, Lentini, Mineo, Paternò, Francavilla ecc., ai privilegi delle quali spesso si rinuncia, (2) è da credere che l'interesse privato non sia andato disgiunto dall'interesse pubblico: trattasi in genere di poderosi fortilizi posti su nodi stradali importanti e sulle più importanti arterie che immettono nell'interno dell'Isola. Dire della funzione dei castelli di Motta, Paternò e Adrano sarebbe ozioso. E di Lentini e Mineo? E di Francavilla e Monforte? Francofonte e Chadra, già muniti di poderose torri, di cui si vedono ancora i ruderi, trovansi sulla direttrice più breve che, partendo da Catania o da Lentini, congiunge il mare Jonio con la Contea di Modica e col Mediterraneo.

Un sommario esame dei documenti ci ha permesso, altresì, di rilevare che la rinuncia al privilegio di Aci suole apparire con maggiore frequenza in contratti nei quali la parte obbligata è un cittadino di Catania o un abitante delle *contrade* etnee; così come la rinuncia ai privilegi di Chadra e Francofonte è comunissima in contratti nei quali la parte obbligata è un cittadino di Lentini; altrettanto abbiamo osservato per Valcorrente al cui privilegio si rinuncia tutte le

(1) Gli atti dei Giurati di Catania rispecchiano maravigliosamente lo stato di animo creato da quell'eccezionale periodo storico. Significativi il vol. IV, anno 1435; il vol. VI (anno 1438: dimostrazioni di navi genovesi) e il vol. XII (anno 1449: dimostrazioni di navi veneziane). Dopo la caduta di Costantinopoli un orgasmo indicibile trapela da quelle pagine. Si vedano i voll. da XV a XLI.

(2) *Not. Francaviglia* cit.: 22 aprile, IX^a, 1417: «...Renunciando privilegio fori...et maxime privilegio terrarum auguste jacci mocte leontini valliscurrentis francipontis chadare francaville paternionis et terre nove...».

volte che la parte obbligata è un cittadino di Adrano. (1) Non insisteremo circa l'opportunità di tali particolari rinunzie. Bastava, ad esempio, che un cittadino di Lentini debitore di un cittadino di Catania oltrepassasse il torrente Margi (San Leonardo, a valle) al così detto *passo* di Carbone, che segnava il limite fra il territorio di Lentini ed il territorio di Chadra e Francofonte, feudi dei Cruyllas, per essere al sicuro da ogni molestia. (2)

Soprattutto notevoli le speciali rinunzie degli ebrei di Catania ai privilegi di Aci (Castello) e di Augusta, verso le quali località si volgeva con maggiore interesse la loro attenzione. (3)

Ai tempi di cui discorriamo, la *terra* ed il castello di Aci, a poche miglia a nord di Catania, già della Regia Curia, appartenevano al dominio feudale di don Ferdinando Velasquez, regio milite ed, in epoche varie, maestro segreto del regno, (4) regio cancelliere, (5) maestro giustiziere del regno, (6) e quindi ad uno dei più influenti ed altolocati funzionari; un vicino potente e preoccupante per Catania.

Le prime controversie rimontano al 1422: la città, memore della donazione di Ruggero al vescovo Anserio (1092), malgrado i vari trapassi e le varie destinazioni che avevano definitivamente staccato il castello di Aci da Catania, avrebbe voluto riestendere il proprio dominio sulla *contrada* acese affermando essere « de districtu civitatis catha-

(1) *Not. Nicolò Francaviglia* cit. Règ. anni 1415 a 1435.

(2) Vedi il mio: *Per la storia del territorio di Lentini nel secondo medioevo*: Estratto da *A. S. S. O.*, anno 1926, p. 70 in nota: «...quando fugiano et fuyno delinquenti di la terra di lintini, comu passano lo *passo di Carbuni* non pono essere prisu per li ufficiali di la terra di lintini...»: Testimonianze del 1452.

(3) ARCHIVIO CIVICO, *Atti dei Giurati*: Vol. III, f. 86, an. 1434; vol. IV, f. 95 an. 1436; vol. XI, f. 10, an. 1447.

(4) ARCH. CIVICO, *Atti dei Giurati*, vol. XI, f. 6, an. 1422.

(5) *Not. Nicolò Francaviglia* cit., an. III, ind. 1424-25.

(6) ARCH. CIVICO cit., vol. III f. 20, an. 1433.

nie ». (1) I contrasti si erano acuiti negli anni 1432 e 1433, e la città, per fronteggiare il pericolo gravissimo dell'esodo dei cittadini verso quel castello munito del privilegio di *affidare* e del privilegio di *foro*, ottenne da re Alfonso l'approvazione di un Capitolo col quale si vietava al barone di Aci di *affidare* e dare ricetto a cittadini di Catania; quanto alla competenza nelle liti (privilegio di *foro*) il re avrebbe dato un responso con la sua prossima venuta. (2)

La morte del Velasquez venne appresa in Catania con un vero senso di sollievo «....considerandu quanti tribulacioni patemu per ipsu in vita sua ». Erano i giurati che così scrivevano all'illustre concittadino Adamo de' Asmundo pregandolo inoltre, «.... *ki considerandu la belliza di tali juyellu quali esti lu castellu et locu di jachi....*», non avendo la città somme per acquistarlo (re Alfonso ne faceva mercimonio), pregasse il re di tenerlo per sè « *aggregandulu a lu dimaniu* ». (3)

Si arrivò ad una soluzione conciliante: Aci venne infeudato all'infante Pietro, fratello di re Alfonso, del che, nell'aprile del 1434, a mezzo di un suo ambasciatore (il nobile Pietro Rizzari) la città si compiaceva vivamente presentando, nello stesso tempo, una serie di Capitoli che dovevano costituire la base di una pacifica intesa per l'avvenire, insistendo soprattutto sulla necessità di rispettare il privilegio di *foro* di cui godeva Catania e conseguentemente di negare ospitalità a cittadini di Catania che per delitto o per debito chiedessero ricetto nel territorio di Aci. (4)

(1) ARCH. CIV. cit., vol. XI, f. 6, an. 1422. L'anno stesso della infeudazione di Aci al Velasquez.

(2) ARCH. CIV., vol. III, 43 r.; Capitoli presentati a re Alfonso contro il Velasquez. Palermo, penultimo dicembre XII^a, 1433.

(3) ARCH. CIV., vol. III, f. 51: 15 febbraio, XII^a, 1433: lettera dei Giurati di Catania ad Adamo de Asmundo.

(4) ARCH. CIV. vol. III, ff. 58, 59: aprile XII^a, 1434: Capitoli per un accordo presentati all'Infante Pietro, barone di Aci.

Base inaccettabile di accordo, sicchè l'infante Pietro non solamente respinse ogni proposta, ma non tenne neppure conto dei Capitoli fra Catania ed il Velasquez confermati dal re l'anno precedente. (1) La città pretendeva, senza restrizione alcuna, che in tutti i casi il cittadino di Catania, sia che il delitto fosse stato commesso o no in Aci, sia che il reo vi possedesse o no beni, dovesse essere rimesso al giudizio del giudice competente in Catania. (2) E su ciò non poteva esservi contesa, perchè il privilegio di *foro* concesso da re Ludovico alla Città, tranne che per il delitto di lesa maestà e per le controversie feudali, non poneva alcuna limitazione. (3) Ma il Castello di Aci si trovava in condizione più vantaggiosa, perchè possedeva il privilegio di ricettare, e perciò, malgrado tutte le buone ragioni della città per far valere il privilegio di *foro*, il barone di Aci poteva benissimo non tener conto di questo, specialmente nel caso in cui il cittadino di Catania, rifugiatosi nella vicina baronia, non desiderasse adire il *foro* di origine.

Reciprocamente, Aci non poteva vantare un privilegio di *foro* di efficacia assoluta, perchè i suoi cittadini, per i Capitoli del 1433, potevano benissimo essere *estratti* rinunciando al loro *foro*, (4) il che, ad esempio, non era consentito ai

(1) ARCH. CIV., vol. III, f. 62 r., 29 aprile, XII^a, 1434: istruzioni a Pietro Rizzari, ambasciatore al Re, per protestare contro l'infante Pietro.

(2) ARCH. CIV., vol. III, f. 16, seg. — Vol. III, f. 91: 3 Settembre, XIII^a 1434. Lettera dei Giurati al Re contro il rettore di Aci. A proposito di un cittadino di Catania arrestato e tenuto in Aci, la Città osserva che l'arrestato non commise il delitto nel territorio di Aci, nè vi possedeva beni, ma era stato semplicemente accusato da un cittadino di Aci; ma ancorchè vi «....havissi possessioni assai et havissi comisu gravi delictu [in Aci] divi essere remisu in Cathania o lu so judichi competenti secundu lu tenuri di nostri privilegi....».

(3) R. GREGORIO, *Bibliotheca scriptorum...*, vol. I, MICHAELIS PLATIENSIS, *Historia sicula*, pars I, f. 708.

(4) ARCH. CIV., vol. III, f. 43 r., penultimo dicembre, XII^a, 1433: Capitoli ottenuti da Catania contro il Velasquez.

cittadini di Catania ai quali, volendo sottrarsi al giudizio del loro giudice, non restava che cercare ricovero in *terre* o città privilegiate.

D'altro canto, in qual senso doveva essere inteso quel privilegio di ricettare (affidare)? Nei Capitoli presentati dalla città all'Infante Pietro, si distinguono due categorie di *af-fidati*: una di individui che, solo allo scopo di sfuggire ad un giudizio in Catania, si facevano « commensali » dell'Infante barone di Aci, l'altra d'individui che per delitto o per debito si rifugiavano senz'altro in Aci chiedendone la cittadinanza. I Giurati di Catania affermavano che nell'un caso o nell'altro, quei fuorusciti dovevano essere rimessi in Catania al giudizio del giudice naturale, eccettuati quei tali che stavano permanentemente a servizio dell'Infante Pietro, cioè a dire « commensali et ufficiali ». (1)

Così agendo, i Magistrati di Catania ritenevano di essere molto condiscendenti e concilianti; e si può credere nella loro buona intenzione perchè, malgrado i Capitoli di fine di-

(1) ARCH. CIV., vol. III, f. 58: Aprile, XII^a, 1434, Capitoli per un accordo presentati dai Giurati di Catania all'Infante Pietro: «... actalki jachi cum cathania poczanu veniri et conversari pachificamenti...», premesso che la città gode del privilegio di *foro*, pregano che si diano disposizioni al rettore di Aci « ki quando alcunu cathanisi fussi dananti di ipsu criminaliter oy civiliter conventu lu digia remectiri in Cathania ut decet a lu so judichi competenti... ». « Et pero ki alcuni cathanisi *per fugiri judiciu* si fanu *commensali* di la vostra signuria et delclinanu (*sic*) lu so foro dichendu ki si volinu et divinu conveniri a jachi vigore eorum commensalitem vexandu li loru credituri oy accusaturi di spisi et affanni plaza a la vostra signuria consideratu ki quisti su chitatini habitaturi di cathania fanu quistu *per fugiri justicia* ki permictati et vuglati ki quisti tali si digianu conveniri jlla chitanti di cathania dananti lu judichi di la dicta chitati exceptu quilli ki continuamente stanu in serviciu di la vostra signuria comu su commensali et ufficiali... ». *Idem*, f. 59. «...Item, per vetari a li malfacturi oy debitori a la via di malfari et non satisfari soi credituri plaza a la vostra signuria comandari a lu vostru recturi di jachi ki quando alcunu chitatinu di cathania oy *per delictu* oy *per debitu* fugissi a jachi ki lu digia remectiri in cathania a lu so judichi non abstanti ki dicti malfacturi oy debitori *maliciose* si *fachissiru* chitatini di lu dictu jachi... ».

cembre 1433 avessero abrogato il privilegio di ricettare in Aci, essi non vi si uniformarono, ed anzi proposero un *modus vivendi* vantaggioso per le due parti. Così pure conciliante deve ritenersi il loro atteggiamento nella circostanza di una controversia sorta per il diniego del rettore di Aci di rimettere in Catania un catanese arrestato e trattenuto in Aci: «...lu altru jornu (è detto in una supplica al re) era pri-xuni unu chachitanu jn cathania et nui lu rimissimu in jachi comu si divi per lu privilegiu di lu signuri infanti, et ki li jachitani non si poczanu conveniri in cathania et li cathanisi si convengnanu jn jachi ni pari cosa multu fora di raxuni et intolerabili... ». (1)

Il lettore si sostituirà a noi nel tirar fuori tutti i garbugli giuridici che potevano sorgere da quella situazione di cose; e trattasi di conflitti fra due centri abitati distanti poche miglia fra loro! Eppure, allo stato delle cose, la legislazione siciliana non difettava di norme esplicite e tassative: il capitolo LI di Martino, tagliando corto con tutte le cavillazioni e con tutte le sottigliezze, stabiliva che i delinquenti dovessero punirsi nel luogo stesso del commesso delitto. (2) Lo stesso Alfonso, nel cap. LXXII: « De domiciliatis » del gennaio 1433, considerando il triste spettacolo di cittadini dello stesso regno che, in forza dei particolarismi locali, insoddisfatti nei crediti e nella chiesta giustizia, si vedevano costretti a seguire di luogo in luogo e di città in città i loro convenuti, disponeva che i cittadini di città munite del privilegio di *foro* che si fossero recati in altro luogo e vi avessero comorato per sei mesi e vi avessero commesso un delitto o contratta obbligazione, dovessero ivi convenirsi e non allegare il

(1) ARCH. CIV., vol. III, f. 91: 3 Settembre, XIII^a, 1434: Lettera dei Giurati di Catania al Re.

(2) M. MUTA, *Cap. regni Siciliae...*, tomus III, Cap. LI, Martino.

foro di origine; salvo il caso che nella città dell'attuale domicilio non esistesse il console della città d'origine, competente a giudicare in sede civile. (1)

E però non potevano saltarsi a piè pari gli acquisiti e spesso secolari diritti conseguiti a suon di moneta dalle città, sì che il Cap. 392 di Alfonso, approvato nel 1446, stabiliva che i privilegi di *foro* avessero sempre vigore, ma dovessero intendersi in senso limitativo, cioè che ciascuno potesse alligare il proprio *foro* ma fino alla competenza di onze trenta; eccedendo quella somma, si doveva convenire il debitore nel luogo della contratta obbligazione. Veramente, nel Capitolo presentato dal Parlamento si era stabilita la competenza di onze cento, e fu saggio provvedimento quello del sovrano di limitarla ad onze trenta per rendere meno frequenti i casi di alligazione di *foro*, assicurando così, il più che fosse possibile, alle parti lese la possibilità di far valere i loro diritti in sede meno sospetta. (2)

Un indizio di buona volontà nella nefasta condotta politica di Alfonso; ma quel Capitolo sarebbe rimasto privo di effetti se contemporaneamente il Parlamento non avesse ottenuta l'abrogazione di altri privilegi concorrenti, quali quelli di *affidare* e di *regio guidatico*. Ma, come meglio vedremo, ogni speranza, vivente Alfonso, andò delusa, tanto che il suo successore, Giovanni, si vedeva costretto ad occuparsi ulteriormente del privilegio di *foro* e di *regio guidatico*.

C'è nel grido di dolore di Catania, che può anche essere l'eco di uno stato d'animo generale, un'immensa amarezza ed esasperazione derivate, oltre che dalle conseguenze morali di un tale trattamento, dalle tristi condizioni demo-

(1) M. MUTA, *op. cit.*, tomus IV, Cap. LXXII, Alfonso.

(2) *Ivi*, *op. cit.*, tomus V, Cap. 392, Alfonso, Capitoli del 4 ottobre X^a, 1446.

grafiche, e quindi economiche, che andavano determinandosi in quel torno di tempo a causa di quei privilegi dispensati da Alfonso. In una lettera dei Giurati all'Infante Pietro, luogotenente del re, è fatta, non senza qualche esagerazione, una viva pittura del momento: «..quista chitati una di li insigni di lu Regnu et domiciliu di li regali et di loru regimentu [nel '300] abandunata et deserta et omni jornu vaxata esti diventa in tanta extrema paupertati et miseria ki in la non si po plui viniri, li debitori sindi fuginu, li artisti vanu per campari in altru locu, li judei habitanu contegenti a jachi alcuni in missina adeo ki penitus quista chitati esti desolata et desabitata...». (1) Bellissima una lettera al Re: «...artifices nostri hinc recedere cum uxoribus et familia et alio migrare nuper actemptant... qua de re majestati vestre qua possumus pietate supplicamus ut ista misera patria ita depopulari non sinatis, et providere dignemini...». Si aggiunge che alla città « in maris litore fundata » era sommamente necessario il popolo. (2) Si replicava ricorrendo a quelle stesse argomentazioni per le quali al governo era sembrato necessario fare di Aci (Castello) e di Augusta luoghi privilegiati.

Catania, perchè situata in posizione strategica, al centro della costa orientale dell'Isola, meritava, se non maggiori, almeno le stesse considerazioni di altre città marinare. In verità, non è da credere che il governo misconoscesse l'importanza militare della città: gli atti dei Giurati, per tutto il secolo XV, sono pieni di questo riconoscimento, ma forse il Governo non si sarebbe aspettato che i provvedimenti a vantaggio di Castel di Aci e di Augusta potessero trovare così lieta ac-

(1) ARCH. CIV., vol. IV, f. 95: 12 maggio, XIV, 1436. Nello stesso senso: v. VI f. 6: 21 ottobre, I, 1437. — Vol. IX, f. 214: aprile, VII, 1444. — Vol. X, f. 150 r., 5 aprile, IX, 1446. — Vol. XIII, f. 15: 16 giugno, XIV, 1450.

(2) ARCH. CIV., vol. III, f. 55: 2 aprile, XII, 1434.

coglienza nella classe commerciale di Catania, città ricca e privilegiata più o quanto le sorelle maggiori. Specialmente agli Ebrei, usi a lavorare sul credito, e inoltre colpiti, più che i Cattolici, da speciali balzelli, non sembrò vero di potersi sottrarre a così buon mercato alle vessazioni dei creditori, ed ulteriormente anche del fisco. (1) Vennero, a vantaggio della città, i Capitoli del 1432 e del 1433 di cui si è detto e diremo, ma anche quando si voglia ammettere nel Sovrano sincerità d'intenti, non si poteva riparare ad un male generale con provvedimenti parziali e particolari che servirono soltanto a ingenerare confusione e gelosie. Quanto era avvenuto fra Catania ed il barone di Aci ne è una prova.

Con tali isolati esempi può ricostruirsi l'aspetto caratteristico di un regno nel quale, nonostante le tradizioni rigidamente unitarie, pullulano infiniti particolarismi municipali, baronali e personali determinati da una serie di concessioni immunitarie e di regalie, cui Alfonso, spinto dalla necessità di lucri, rinuncia con scandalosa indifferenza creando tanti piccoli stati nello stato, tanti particolari interessi in contrasto con le superiori necessità di questo, ed un frazionamento di norme che apporta un immenso disordine morale, incertezza ed arbitrio nell'applicazione della norma giuridica. (2)

(1) ARCH. CIV., vol. III, f. 86: 29 luglio, XII, 1434. — Vol. IV, f. 95: 12 maggio, XIV, 1436. — Vol. XI, f. 10: 27 novembre, XI, 1447. — Vol. XXI, f. 432, a n. 1473: Si riferisce agli esodi degli anni precedenti.

(2) La legislazione di Alfonso ne è un quadro fedele. Come direttamente e indirettamente si rileva dai capp. 365, 401, 467, 408, 440, 448, 450, 451, 453, 489, 526, 542, 554, egli vendette le stesse leggi, vendette le città demaniali (Capp. 410 e 423), vendette gli uffici pubblici e le gabelle. Il cap. 357 si riferisce a circostanze passate: « Et primo, perchè per l'alienationi, pignorationi, et venditioni fatti per la detta Serenissima Maestà delli dritti, et terri demaniali per il tempo passato per l'imminenti necessitati, che continue occorreato alla detta sua Maestà viene il detto Regno.... ad esser *vexato et gravato*...., humilmente supplica alla detta sua Maestà.... che de cetero non possa vendere, ne impegnare, aut quocum-

La condotta politica di quest'uomo, che la storia ha tramandato ai posteri con l'attributo laudativo di « magnanimo », non sopporta un esame superficiale. Relativamente alla Sicilia e alla nostra particolare indagine, lo giudicheremo così come lo giudicarono i nostri padri, il cui giudizio si adegua perfettamente al nostro senso morale, o, per essere più esatti, alla morale di tutti i tempi, quando il tiranno colpisce la sensibilità economica dei sudditi. Egli fu cultore e promotore di buoni studi; possiamo consentire che nelle sue svariate imprese sia stato guidato da superiori idealità; ma la Sicilia non poteva sopportare il peso di tanta magnificenza volta a fatti assolutamente estranei ai propri interessi. E perciò egli meritò la generale riprovazione dei Siciliani. Basta scorrere gli Atti dei Giurati di Catania per rilevare tutto un complesso di stati d'animo di abiezione, di viltà e di rassegnazione, misti a subiti scatti di esasperazione e di fiera, (1) corrispondenti ai mutevoli atteggiamenti di quel sovrano scettico, privo di scrupoli e doppio, virtù fondamentali in un uomo di governo del Rinascimento; mentre, qua e là, nei

que alio titulo alienare, etiam exigente urgentissima necessitate, Città, Castelli, Terre, Gabelle, rendite del Demanio....». — Concedeva per prezzo ai baroni e ai prelati feudatari l'esazione dei diritti di dogana e baglio, dei carnaggi, terraggi ed erbaggi, capp. 456, 459, 490, 505, 517, 522; nonchè lo *jus tarenì cabelle nove*, cap. 494. Vedi MUTA, *op. cit.*, *Serenissimi regis Alphonsi locubrationum*, tomi IV, V.

(1) ARCHIVIO CIVICO, *Atti dei Giurati*: Vol. III, f. 86 e f. 55, anno 1434. — Vol. IV, ff. 73, 95, an. 1435-1436. — Vol. VI, f. 6, an. 1337-38. — Vol. VII, f. 31, an. 1439. — Vol. IX, ff. 103 r; 214. — Vol. XIII, f. 15, an. 1450-51.

Notevole l'atteggiamento dei Giurati in talune circostanze: nel 1434, all'epoca del contrasto con l'Infante Pietro, barone di Aci, la città faceva presente al re di essere disposta « di spindirichi tutti li soi beni *usque ad pignorationem filiorum*.... » pur di non subire quelle ingiustizie (vol. III, f. 62). — Nel 1445, impossibilitata la città a versare 200 onze pretese dalla R. Corte, rispondeva che il Vicerè «... po exigiri et fari quillu ki voli ne trovira resistencia alcuna ma *plikirimu li manu et lassirimu fari quillu ki li plaki*... » (Vol. X, f. 150 r.).

Capitoli presentati dal Parlamento al regio *placet* negli anni 1446, 1451 e 1452, affiora tutto il disgusto della Nazione, la quale con la inclusione di dubbiose riserve (esprese senza ritegno e soggezione) esterna in essi tutto il suo disprezzo pel suo principe cinico e del tutto indifferente al grido di dolore di un popolo dissanguato ed esausto. (1) Un po' la colpa era di quelle stesse città, di quegli stessi baroni che, nella gara di primeggiare e di ottenere privilegi ed immunità, assecondavano la natura fiscale di Alfonso, il quale, alla sua volta, non chiedeva di meglio che di alimentare contrasti e gare per realizzare sempre maggiore lucri. (2)

(1) I preamboli ai Capitoli presentati al re dopo i parlamenti del 1446, 1451 e 1452 sono molto istruttivi: vedi MUTA, *op. cit.*, tomo V, ff. 157, 213, 258. Interessante il cap. 408 e specialmente il 358 « *Impetratio ut non imponatur novum vectigal* »: « *itache li Siciliani non siano più de coetero vessati, ne gravati* ».

Non vi è poi Capitolo nel quale il re non sia costretto a ringoiare tutte le precedenti disposizioni, specialmente quelle emanate arbitrariamente e a titolo particolare, assumendo analogo impegno per l'avvenire. Si vedano, ad esempio, i cap. 371, 372, 373. Mentre nei capp. 407 e 449: « *Iuramentum de observantia capitulorum* », assume l'impegno per la intera legislazione degli anni 1446 e 1451 nella forma più umiliante. MUTA, *op. cit.*, tomo V, ff. 183, 184, 210, 255.

(2) Caratteristica la gara fra Catania e Messina: reciprocamente le due città non volevano essere da meno agli occhi del re che dispensava benefizi al migliore offerente: così nel 1435, relativamente alle somme da offrire per contributo al riscatto di Alfonso prigioniero del duca di Milano, i giurati davano istruzioni agli ambasciatori di regolarsi così come Messina. Ma comprendendo la città di Catania che quella gara avrebbe condotto all'esaurimento di entrambe, aderendo ad analogo desiderio di Messina, si dichiarava disposta ad una intesa circa le offerte dei donativi. ARCH. CIV., vol. IV, ff. 68 r. 73 r. Il momento era opportuno, tanto più che Catania, ottenuta da Alfonso, sin dal 19 Ottobre, XIII, 1434 la concessione di *tenere studio generale*, non desiderava di meglio che di riprendere respiro. v. ARCH. CIV., vol. III, ff. 81, 103, 107 e 113.

La questione dell'origine dello Studio si intravede in una misteriosa lettera scritta dai Giurati ad un illustre prelado concittadino, forse Nicolò de Tudischis, il 13 dicembre, XII, 1433. Premesso che era arrivato a conoscenza dei giurati che Messina « novamente havia mandatu una ambaxada a lu signuri Re », ed essendo intenzione della Città di potersi « *providiri di alcuna cosa* », pregano il prelado di tenere avvisata la Città « *di lu tuctu...* ».

Questo sovrano profittatore, — primo artefice della diseducazione morale e politica di un popolo che, pur a traverso periodi di smarrimento e di convulsioni politiche, non aveva mai perduto la fiamma del sentimento nazionale ed un alto sentimento di civismo, — nel mentre, spinto dall'allettante miraggio di vistosi donativi ordinari e straordinari, apponeva con beffarda leggerezza il suo regio *placet* ai Capitoli che il Parlamento gli sottoponeva, nello stesso tempo, costretto dalla necessità di sovvenzionare le numerose avventure guerresche nelle quali per propria o per colpa altrui venne ad essere coinvolto, non poteva fare a meno di accettare, sotto forma di donativi *graziosi*, di veri e propri *prezzi* o di mutui, gli omaggi pecuniari di città e baroni, cui contraccambiava con particolari capitoli e privilegi, causa prima di quello stato di disordine morale. (1) Indecorose transa-

(1) ARCH. CIV., vol. IV, f. 70: Nell'ottobre del 1435 alcuni privati cittadini di Catania mutuarono, nella circostanza della prigionia del re, 400 onze alla R. C.. Quella somma, ancora nel 1451 non era stata restituita, e fu la causa di ricatti poco cortesi della città alla R. C. Lo stesso avvenne nell'ottobre del 1437 (Vol. VI, f. 6); mentre nel 1451, avendo costretto la R. C. certi gentiluomini di Catania a pagare la gabella sul vino, i giurati ordinarono all'ambasciatore di ottenere la esenzione di tale gabella e, non ottenendola, chiedere al re la immediata restituzione delle 400 onze mutuategli (Vol. XIII, f. 21).

Nel gennaio del 1437 [1438], stando in Gaeta, il re scriveva alla città di Catania per chiedere una « *offerta et dunu graciosu* » di onze 60; promettendo che « *di quisto et di lu passatu versu di vui havirimu debita consideracioni et respectu cum condigni retribucioni a talki sempri di restiriti contenti* ». Aggiungeva che ciò non avrebbe pregiudicato i loro privilegi « *perki volimu ki si faccia per donu graciosu et di vostra spontanea voluntate et non per debitu alquunu...* » (ARCH. CIV., vol. VI, f. 13: 15 Gennaio, I, 1438 (a. n.)). La città si dichiarò disposta a dare la somma, ma sotto condizione che le si approvassero certi Capitoli e si mettesse sotto « *perpetuu silenciu* » un processo penale iniziato dalla Curia vescovile contro gli ufficiali della città. « *Et non vi volendu confirmari li predicti capituli et lace. rari lu processu nullo modu chi preferiti cosa alcuna...* » (Vol. VII, f. 31: 8 Aprile II, 1439, istruzioni agli ambasciatori presso il Vicerè). Il 15 Aprile, II, 1439 il re cassava il processo (Vol. VII, f. 37).

Nel 1442 il Governo iniziò una energica campagna contro le *usure* e falsifica-

zioni che, in analoghe circostanze, come l'approvazione dei Capitoli di leggi, si vestivano di tutte le forme legali, (1) e per le quali, alla stessa guisa che in ogni pubblico contratto, si faceva espressa menzione della somma versata come prezzo dell'obbligazione assunta. (2)

Alfonso, che soleva ricordarsi della Sicilia solo quando (e gli accadeva di frequente) si trovava in ristrettezze finanziarie, non poteva occuparsi dei problemi che ne travagliavano l'esistenza e non poteva risolverli altrimenti che in senso utilitario per sè. La sua saggezza politica di buon spagnolo e di *ottimo principe* del Rinascimento, non poteva esplicarsi altrimenti che con sistemi di ricatto e di corruzione. La legislazione di Alfonso non sarebbe così ricca di norme, se questo re non fosse vissuto sotto la stretta continua dei bisogni finanziari. E perciò può fondatamente sospettarsi che egli, o chi per lui, secondasse l'illegalismo per mettere il Parlamento nella dura necessità di sollecitare l'approvazione di nuovi Capitoli; e ripetendo ad intervalli quella triste commedia, riusciva

zione di moneta; un pretesto come un altro per estorcere denaro. Così come Palermo, Catania, ad evitare inchieste pericolose, offrì a titolo di composizione onze 150 per ottenere « la remissione di quilli delicti ». Il Vicerè rispose: «... ni plachi conchedirivila pagati tantum dicti uncii chentu chinquanta ut supra » (Vol. IX, ff. 14 r., 18 r., 16, 101, an. V ind. 1441-42).

Nel 1447, dietro promessa di pagamento, la Città sollecitava certe regie *provisioni*. Il Vicerè con lettera del 4 Aprile rispondeva evasivamente esortando ad essere nel frattempo « *solleciti et diligenti ad pagari, ca speramu in la clemencia Regia...* » (Vol. X, f. 164).

(1) MUTA, *op. cit.*, tomus V, anni 1446, 1451, 1452, 1457: « Conclusio privilegii » ff. 210, 255, 324, 392: «...Tenore igitur praesentis publici atque authentici instrumenti.... prainserta omnia et singula Capitula.... concedimus firmamus atque iuramus....».

(2) MUTA, *op. cit.*, tomus V, anni 1446, 1451: Cap. 407 e 499: « Inramentum de observantia capitulorum » ff. 210, 255: «...Et per osservantia delli detti capitoli, la prefata Maestà per se e suoi heredi e successori in perpetuum giura e fa sacramento solenne di osservare e far osservare li predetti capitoli et non contravenire.... *abdicansi la detta Maestà omne posse di poter dispensare contra li capitoli presenti, et etiam ordinazioni, le quali sono contratti fatti con il regno per il prezzo predetto....*».

nell'intento di cavar dalla Sicilia sempre nuovi proventi. Ciò si avverte specialmente per il decennio 1446-1457. I Capitoli approvati nei Parlamenti del 1446, 1451, 1452 e 1457, non fanno che sostanzialmente ripetersi, ribadendo ciò che era stato approvato nei Capitoli votati nella sessione parlamentare immediatamente precedente. Il che si comprende benissimo se si considera che Alfonso, per l'approvazione di quei Capitoli, ebbe in quegli anni rispettivamente: 125 mila, 150 mila, 200 mila e 300 mila fiorini in moneta del Regno, somma ingente per allora, data anche l'estrema miseria dell'Isola che a causa delle minacce turchesche vide incèppati i suoi floridi rapporti commerciali con l'oriente. (1)

A non tener conto delle Costituzioni dello svevo Federico, (2) il capitolo 108 di re Federico II d'Aragona (3) non poteva considerarsi abrogato. Eppure nei primi lustri del regno di Alfonso si fece scempio della legge con grave detrimento della sicurezza pubblica, della tranquillità e degli scambi commerciali. Anche un molto ambiguo Capitolo di Martino il giovane, il XVII « *De receptione exulum et malefactorum...* », se pur ispirato da ragioni politiche, tendeva ad eliminare il grave inconveniente della ricettazione, terreno nel quale allignava e prosperava la mala pianta del banditismo. (4)

Volle finalmente Alfonso, o per essere più esatti il Parlamento, porre un rimedio a quello stato di cose, sì che col cap. LXXI, approvato il 14 gennaio, XII^a, 1433, si faceva divieto non solamente ai baroni, ma sì anche alle chiese di

(1) Vedi le note delle pp. precedenti.

(2) *Constitutiones regum regni Siciliae*: Lib. II, tit. III: « *De forbannitis et forjudicatis* ». Lib. III, tit. VII: « *De hominibus demanii affidatis non tenendis* ». Lib. III, tit. XI: « *De recommendatis vel revocatis non detinendis* ».

(3) MUTA, *op. cit.*, tomus II, f. 273: « *De receptione bannitorum* ».

(4) *Ivi*, tomus III, « *De receptione exulum et malefactorum* ». Cap. XVII.

dare ricetto a debitori e delinquenti. (1) Ma quel Capitolo, non senza un deliberato proposito del Governo, dovette passare quasi inosservato, se nel 1446 il Parlamento, mediante altro compenso pecuniario, si vedeva costretto ad estorcere al Sovrano il regio *placet* per un capitolo identico. In quell'anno il Parlamento, nel quale prevalevano i rappresentanti del braccio baronale e delle principali città demaniali, — categorie sulle quali eransi riversati, in cambio di vistosi compensi pecuniari (*donativi*), i favori del re e del suo legittimo rappresentante, — esasperato per uno stato di cose che aveva finito per stancare quelle stesse categorie privilegiate, votava una serie di provvedimenti che, sottoposti il 4 ottobre al regio *placet*, avrebbero dovuto assicurare all'Isola un'era di tranquillità e di benessere economico. Il cap. 371 « De poena receptantium bannitos seu foriudicatos », rimanda al contenuto e alle sanzioni del capitolo 108 di Federico II di Aragona, aggiungendo che «... tutti li capitoli fatti e da fare per sua Maestà...» dovevano considerarsi cassati e revocati. Il Parlamento, con quest'ultima aggiunta, manifestava senza ritegno i suoi fondati dubbi sulla fermezza della parola regia; la triste fine del cap. del 1433 insegnava; e quel sovrano cinico e permanentemente spergiuro, ben conoscendo la vanità di quei pezzi di carta, senza neppur rilevare l'indelicatezza di quella riserva del Parlamento, apponeva, con molte riserve mentali, il suo regio *placet*. (2)

Si è visto come quella diffidenza fosse universalmente diffusa giacchè nelle clausole rinunziative dei contratti si teneva talvolta ad includere la rinunzia ad ogni privilegio « concesso

(1) MUTA, *op. cit.*, tomus IV, f. 85 « De delinquentibus et debitoribus non assicurandis ». Cap. LXXI.

(2) *Ivi*, tomus V, f. 133: « De poena receptantium bannitos, seu foriudicatos » Cap. CCCLXXI.

et forte concedendo per serenissimum dominum nostrum regem Alfonso...». (1) Era quello un... omaggio particolare all'amatissimo sovrano! I mercanti, per triste esperienza, ben conoscevano il cosiddetto interessamento di Alfonso per il benessere economico dell'Isola, e si premunivano con particolarissima attenzione.

Ma la necessità era più forte della volontà e della parola regia, e già nel 1451 il Parlamento aveva fondati motivi di far rilevare gravi inconvenienti circa l'interpretazione e l'applicazione del cap. 371 che si uniforma al cap. 108 di Federico. La prima banale mistificazione consisteva in questo: nel cap. 108 la sanzione era proporzionata al grado sociale del ricettatore: se conte o barone *grande*, la pena era di cento onze; se barone, milite, *borgese* e qualsivoglia altro cittadino, la pena era di cinquanta onze. Ebbene, fra il 1446 e il 1451, la sanzione aveva finito per essere basata sulla qualità del ricettato: se bandito, onze cinquanta; se foriudicato onze cento. Non insisteremo sulla opportunità di tale mistificazione; il nuovo Capitolo, il 421, colpisce per *capo*, mentre il 108, nella sua semplicissima dizione, anche per il caso di reato continuato, non prevede altre pene che quelle enunciate. Ma il fatto strano è che quella mistificazione venne ratificata proprio dal Parlamento, giacchè il Cap. 421, presentato al regio *placet*, appare compilato originariamente con la nuova versione. Soltanto si preoccupa il Parlamento di ottenere che nè il re, nè il vicerè aumentino o alterino le pene stabilite. Alfonso appose il *placet* riservando alla sola persona del re il diritto di aumentare le pene. (2)

(1) *Not. Nicolò Francaviglia cit. Regg. an. 1416 a 1435 cit.*

(2) MUTA, *op. cit.*, tomus V, f. 223: « Quod poena imposita per superiora capitula receptatoribus bannitorum, vel foriudicatorum, non possit augeri, vel minui ». Cap. CCCCXXI.

L'anno successivo il Parlamento doveva tornare sullo stesso argomento: il re' era stato più leale di quanto, per la riserva fatta nell'apporre il *placet* a quest'ultimo Capitolo, il 421, si sarebbe potuto pensare. Ma quella esplicita riserva, secondo il costume di Alfonso, conteneva una riserva mentale: non vennero aumentate le pene per la ricettazione di banditi e di foriudicati, ma, come si rileva dal tenore del Capitolo, si crearono altre categorie di delinquenti con tariffe superiori a quelle stabilite per i banditi e i foriudicati. Sottoponendogli per l'approvazione il Cap. 464, il Parlamento tendeva appunto ad evitare quelle distinzioni. Il re appose il *placet* confermando le distinzioni, ma promettendo di non aumentare le tariffe « nisi per eamdem Maiestatem, vel eius viceregem fuerit aliter dispositum... ». (1) Altra pericolosa riserva.

Non sappiamo dire chi fosse maggiormente privo di senso morale, fra il re profittatore — che pur a traverso il suo fiscalismo e la sua ingordigia tendeva con gravi sanzioni pecuniarie, fors'anche senza saperlo, a sradicare la mala pianta del banditismo — e il Parlamento (o quella parte del braccio baronale interessata) che, non sapendo rinunciare ad una secolare tradizione di violenza e di arbitrio, faceva una semplice questione di prezzo! Con che si dimostra che fino quasi alla fine del regno di Alfonso, la Sicilia era travagliata oltre che dal male anche dall'antidoto.

In quello stesso anno 1446, il Parlamento, nell'intento di assicurare l'efficacia dei Capitoli contro gli inconvenienti della ricettazione, presentava al regio *placet* alcuni Capitoli tendenti ad eliminare ogni privilegio locale e personale: Il Cap. 372 comincia con lo stabilire che nessuna persona, che

(1) MUTA, *op. cit.*, tomus V, f. 229: « Contra receptantes delinquentes, ut non augeatur poena... ». Cap. CCCCLXIII.

non sia a servizio del Re, potrà «...impetrare guidatico o dilatione alcuna »; e tanto in questo come nel Capitolo 373 che segue, si aggiunge che se qualcuno avesse ottenuto od ottenesse tale *guidatico*, sia anche di *motu proprio* del re, «...sit nullius valoris et firmitatis... ». Questo era il rispetto, questa la deferenza per quel re, di tal natura la fiducia nella sua regal parola! Alfonso, unitamente ai vistosi donativi, ingoiava anche le umiliazioni. Ecco un principe del Rinascimento in perfetto carattere!

Nel *placet* apposto al Cap. 374 si pone un termine di quattro mesi, allo scadere dei quali ogni privilegio in quel senso doveva considerarsi abrogato. (1)

Ma, come al solito, il re si curava poco di quegli ordini cartacei, e nei Capitoli presentati nel 1451 e 1452, il Parlamento tornava ad insistere sull'argomento. (2)

Alfonso, come ben si osserva, andava avanti alternando parentesi di reazioni con parentesi di largheggiamenti. Sembrano salienti per tal riguardo gli anni 1433, 1446, 1451 e 1452 in cui ebbero luogo importanti sessioni del Parlamento con l'approvazione di Capitoli che sono indice di una benefica reazione contro gli abusi degli anni immediatamente precedenti. Si è già visto come nei Capitoli in favore della città di Catania, della fine di dicembre 1433, Alfonso avesse fatto assoluto divieto al barone di Aci di ricettare banditi e fuorusciti, mentre con altro Capitolo approvato ad istanza della città il 27 Ottobre, XI, 1432 quel divieto era stato particolarmente esteso ai baroni di Augusta, Chadra e Francofonte, Motta di

(1) MUTA, *op. cit.*, tomus V, ff. 183-185: Cap. CCCLXXII: « De interpretatione guidaticorum » — Cap. CCCLXXIII: « Ut non supersedeatur propter absentiam Advocatorum » — Cap. CCCLXXIV: « Revocatio guidaticorum ».

(2) *Ivi*, Capp. 428 e 486, ff. 232 e 322.

Santa Anastasia, Castel di Aci e Valcorrente, (1) di quelle terre, cioè, che figurano elencate con maggiore frequenza nelle clausole rinunziative dei rogiti di Notar Francaviglia.

Non può in coscienza dirsi che il particolare Capitolo del 1432 e il 71° dei Capitoli del Regno (1433), o altre precedenti disposizioni, siano rimasti del tutto privi di effetti; anzi, stando ai rogiti di Notar Francaviglia, già nel 1424 l'elenco delle terre privilegiate erasi ridotto ad Aci, Augusta, Terranova, Francofonte, Chadra e Adrano, e nei rogiti del 1435 troviamo esclusivamente elencate Aci, Augusta e molto raramente Terranova. Ripercussioni benefiche di quella triste commedia inscenata da Alfonso, anche se attuate sulla carta o in forma precaria.

Uno dei primi a sentire gli effetti di questi ultimi Capitoli fu, dunque, il barone di Francofonte. Per questo casale, malgrado si trovi qualche ricordo delle antiche usanze ancora nel 1438, (2) può ritenersi che il Capitolo 71 abbia segnato il definitivo tramonto di un abuso, se pure, come si rileva da altri documenti, tale abuso non sia andato estinguendosi da epoca precedente. Nei riguardi di Francofonte, più che Catania, Lentini era la città esposta a subire i maggiori danni: la limitrofità dei territori aveva determinato una serie di acuti contrasti fra la città e i Cruyllas, baroni di Francofonte, che in quelle circostanze trovarono ciechi strumenti di

(1) ARCH. CIVICO cit., *Atti dei Giurati di Catania*, vol. III, f. 77, 27 ottobre, XI, 1432: « Et primo exponitur... quod in hoc Regno sicilie sunt multa loca privilegiata que virtute privilegiorum suorum possunt receptare, et receptant delinquentes... et specialiter terra et castrum auguste, terra et castrum yadare terra et castrum francipontis, terra et castrum mocte, terra et castrum jaccii, et vallis currentis, que loca... propter ipsorum propinquitatem, et privilegia jamdicta dant materia impune delinquendi, qui delinquentes in eisdem locis et aliis terris privilegiatis et castris se receptant... ».

(2) ARCH. CIT., vol. VI, f. 17 r. Lettera dei Giurati di Catania al Vicerè, 15 maggio, I, 1438.

violenza in quei cattivi arnesi che, in compenso, avevano trovato nel turrato casale sicurezza e benessere economico.

Stando quei fuorusciti in Francofonte, scendevano di tanto in tanto al piano a commettervi, in danno dei Lentinesi, omicidi, furti, rappresaglie e delitti vari. (1) Un bel giorno il barone Giovanni (1400-1423) cessò di dare ospitalità a nuovi banditi e fuorusciti: fu detto in tale circostanza che, richiesto dal re di quel suo vantato privilegio, non avesse saputo renderne conto. (2) E però il figliuolo di lui, don Berengario (1423-1453), perpetuò quell'abuso, come par certo, sia perchè si hanno contro di lui accuse specifiche della città di Lentini, (3) sia perchè Francofonte e Chadra figurano ancora come terre e castelli privilegiati nel Capitolo del 1432: ma non lo furono per molto tempo ancora; mentre, malgrado tutto, il Castel di Aci ed Augusta continuarono a costituire una preoccupazione per la città di Catania.

(1) M. GAUDIOSO, *op. cit.*, p. 142 (in nota): Il teste Nicolò Cucciufa: «...commictebant multa homicidia multa latrocinia et delicta...»; p. 143 (in nota): il Procuratore della Camera reginale di Lentini: «...Item quod propterea multa inconvenientia et infinita delicta commictebantur... sub colore et fiducia dicti privilegii affidacionis receptacionis... ».

(2) M. GAUDIOSO, *op. cit.*, p. 142 (in nota): Tale particolare si fa risalire al 1423. Un teste dice che un tale, avendo commesso un omicidio in Caltagirone, trovò ricovero in Francofonte; ma il barone Giovanni venne costretto ad estrarre quell'assassino. Dopo di che non ricettò più banditi. Fu detto allora «...quod non imparavit ulterius eo quod dominus noster rex requiri fecit dictum dominum quondam Iohannem quod ostenderet privilegium quomodo imparabat... et fuit mandatum per dictum dominum regem dicto domino johanne quod ulterius non impararet et sic fecit et non imparavit... causa fuit quia non potuit ostendere privilegium ».

(3) M. GAUDIOSO *op. cit.*, p. 129 e 143 146 (in nota): Il Procuratore della Camera reginale di Lentini: «...Item quod dictus dominus berengarius et quondam dominus Iohannes eius pater fuerunt et erant soliti receptare et receptabant omnes malefactores omicidas bannitos et forjudicatos allegantes quod habebant privilegium receptandi et nonnullum privilegium habebant... » «... ymmo vi et propria auctoritate et preter voluntatem regiam illud faciebant et receptabant occupando regias jurisdictiones... ».

Infatti ancora nel 1440 i giurati, nell'espore al Vicerè le tristi condizioni demografiche della loro patria, segnalavano che un mercante catanese, fattosi ricco con fròde, aveva abbandonato la città rifugiandosi in Augusta per non pagare i creditori. (1) È da credersi che sia stata determinata da questo e da altri simili abusi, la disposizione viceregia del 20 giugno, IV, 1441 con la quale si faceva divieto ai baroni di dare ricetto a delinquenti, pena la confisca della baronia. (2)

Ancora nel 1447 si parla di un giudeo catanese che, essendosi rifugiato per debiti ad Augusta, quivi, a causa di nuovi debiti, era stato chiuso in carcere. I giurati di Catania, in forza del privilegio di *foro*, chiedevano che l'arrestato venisse rimesso in Catania al giudizio del giudice competente; ma poichè l'ebreo era già cittadino di Augusta, non gli rimaneva che cercar ricovero in altra *terra* privilegiata. (3) Gli era possibile far ciò? Dopo i Capitoli del 1446 poteva durare più a lungo quella commedia? Il Parlamento, e lo abbiamo già visto, sottoponendo all'approvazione del re nel 1446, 1451, 1452 una ben lunga teoria di Capitoli contro quegli abusi, intendeva far pesare la propria volontà contro l'arbitrio regio affermatosi nella forma più esosa nel decennio 1446-1457.

Insomma, se la data del 1433, stando almeno ai risultati conseguiti nella parte orientale dell'Isola, segna l'inizio di una benefica reazione, si ha poi un doloroso arresto, ed i Capitoli del 1446, 1451, 1452 sono la prova evidente delle recrudescenze fiscali manifestatesi negli anni immedia-

(1) ARCH. CIV., vol. VIII, f. 9: Lettera dei Giurati di Catania al Vicerè, 1 marzo, IV, 1440.

(2) ARCH. CIV., vol. VIII, f. 19 r.

(3) ARCH. CIV., vol. XI, f. 10: Lettere dei Giurati di Catania al barone di Augusta, 27 novembre, XI, 1447.

tamente precedenti mediante concessioni immunitarie che coincidono con periodi di gravi angustie finanziarie del re. Ad Alfonso, in poche parole, queste continue parentisi di largheggiamenti e di reazioni, giovarono per far contenti e gabbati tutti e raggiungere l'unico scopo che era quello di estorcere e smungere. L'Aragonese non era un uomo che si formalizzasse; infatti, mentre il numero delle *terre* e città privilegiate, giusta l'elencazione nei rogiti di Notar Francaviglia, andava sempre più assottigliandosi, nel registro dello stesso, per l'anno 1435, fra le città privilegiate si trova per la prima volta ricordata Agrigento, indice di un recente nuovo privilegio in stridente contrasto coi recenti Capitoli. (1)

La piaga di quel triste fenomeno, artificialmente alimentato, era ancora viva in Catania nel 1449. Era durante i pericoli d'invasioni nemiche che tornava a parlarsi melanconicamente dello spopolamento della città e della necessità d'invogliare, con concessioni e promesse di moratorie e di vantaggiosi concordati, i fuorusciti a farvi ritorno. Nel 1449, appunto, una grossa armata veneziana bloccava Messina tenendo in orgasmo tutte le città della costa orientale dell'Isola; in quella circostanza i giurati, nell'invitare gli espatriati a fare ritorno in città con la promessa di lasciarli liberi di ritornare nei luoghi di provenienza a pericolo cessato, ingiungevano ai magistrati di non citare a giudizio i cittadini andati fuori città per debiti. (2)

Nel 1462 la *terra* ed il castello di Aci tornavano in

(1) Not. Nicolò Francaviglia cit., Reg. XIV ind. 1435.

(2) ARCHIVIO CIV. cit., *Atti dei Giurati*: vol. XII: f. 120: 20 settembre, XIII, 1449, bando del Capitan d'arme: « ki omni pirsuna ki e fora di quista chitati per debitu, poza viniri liberamenti senza dubatu nixunu et stari mentri dura la suspicioni di larmata [di Venezia] et poi sindi putira liberamenti tornari si non si concordira cum li parti... ». Altro bando del 25 novembre, di non citare a giudizio fuorusciti.

potere del demanio; (1) venivano così a cessare (ove mai persistessero) tutti i motivi di contrasto con Catania per quel benedetto privilegio di *affidare* così pregiudizievole allo sviluppo demografico ed economico della città. Ma il danno irreparabile si era già compiuto: il disperato tentativo del 1449, e il precedente del 1438, per richiamare in città i fuorusciti ne sono una prova. (2)

Maggiormente sentito era stato il danno prodotto dall'esodo degli ebrei. In una istanza al Vicerè del 2 febbraio 1473, relativa a dilazioni da accordarsi ai giudei di Catania, si prospettava il grave pericolo del completo sfacelo della giudecca, la quale, dicevano i giurati, « per multi servitii et magisterii e troppu utili et necessaria »; aggiungendo che « la gravicza di li taxi passati incomportabili » era stata la ragione prima dell'esodo dei giudei di Catania in « terri di baruni ». (3) Del che si erano soprattutto avvantaggiati Castel di Aci e Augusta, come abbiamo visto.

Nella legislazione di re Giovanni si nota un lodevole tentativo di repressione degli abusi degli anni precedenti. Furono soprattutto importanti i Capitoli XXII e XXIV relativi al privilegio di *foro* e al privilegio di *regio guidatico* approvati nel 1460. (4) Ma se in questa sessione parlamentare, come nella precedente del 1457, regnando Alfonso, il Parla-

(1) ARCH. CIV., vol. XVII, f. 18, Lettera viceregia del 24 luglio, X, 1462 a Nicolò de Settimo: gli si comunica che, con sentenza della R. C., la terra e castello di Aci, posseduti da Sancio Platamone, passano al Demanio.

(2) ARCH. CIV., vol. VI, f. 17. Lettera dei Giurati al Vicerè, del 15 maggio, I, 1438, per ottenere una lettera supersessoria e richiamare in città i fuorusciti per debiti, con la promessa di dilazioni e vantaggiosi concordati.

(3) ARCH. CIV., vol. XXI, f. 229.

(4) MUTA, *op. cit.*, tomus VI, f. 90, Cap. XXII: « Quod domiciliati non possint declinare forum domicili, et allegare forum originis » — f. 102, Cap. XXIV: « De moratoriis quinquennialibus, et cessionibus bonorum, et supersessoriiis non concedendis ».

mento non era costretto ad occuparsi del reato di ricettazione in terre baronali, non erano però cessate le ragioni che, relativamente ad alcune località di maggiore importanza militare, consigliavano la perpetuazione di quei sistemi. Anzi proprio nel secolo successivo, per la furibonda ripresa delle ostilità coi Turchi, si era maggiormente sentita la necessità che Augusta e Terranova fossero ben munite di popolo, e per analoga ragione, Siracusa, Melilli, la Meta (Carlentini) e Siculiana. (1) Ricorsi dannosi, ma necessari, che trovavano buona giustificazione nel pubblico interesse.

MATTEO GAUDIOSO

(1) ARCH. DI STATO PROV. DI CATANIA, *Not. Antonio Merlino*, framenti, IV^a ind. 1515: «... Renunciando privilegio... fori omni beneficio moratorie etiam quinquennalis... refugio domus casui fortuito etc. *guidaticum de bapnitis et forjudicatis* et *pragmatica armorum cum juramento privilegio auguste siculiane terrenove et omni alio legum auxilio...*».

IDEM: *Not. Marino de Grugno*, Catania, XV^a, 1571-72.

ARCH. DI STATO PROV. DI MESSINA *Not. Tommaso Sergi*, 1522: «... Renunciando privilegio terrarum auguste terrenove siculiane et civitatis siracusarum ».

IDEM: *Not. Franc. Calvo*, Messina, IV, 1530: «... et cum iuramento privilegio terre nove auguste siculiane merilli (sic) et omnibus aliis graclis... etiam si motu principis concederentur...».

IDEM: *Not. C. M. Angelica*, Messina, XIII, 1569-70: « Renunciando privilegiis auguste heraclie [terranova] siculiane mete [Carlentini] et civitatis cathanie et civitatis siracusarum... » Vedi anche: D. PUZZOLO SIGILLO, *Documenti inediti... su Francesco Maurolico* ecc. in: *Archivio Storico Messinese*, anni XXIV, XXV, 1923-24.